

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1276 del 02/05/2016
Oggetto	AUA - CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA CON CENTRO OPERATIVO NEL COMUNE DI FERRARA, FRAZIONE COCOMARO DI CONA VIA COMACCHIO 448 - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1303 del 02/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno due MAGGIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 9740/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n°59 – Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con sede legale nel Comune di Ferrara, via Borgo dei Leoni n. 28 e centro operativo nel Comune di Ferrara, località Cocomaro di Cona, via Comacchio n. 448 - Protocollo istanza del S.U.A.P. del Comune di Ferrara n. 9878 del 25.01.2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività per la bonifica idraulica.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 25.01.2016, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara, assunta al P.G. di ARPAE n. 2394 del 14.03.2016, presentata dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, nella persona di Franco Dalle Vacche in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara, via Borgo dei Leoni n. 28 e centro operativo nel Comune di Ferrara, località Cocomaro di Cona, via Comacchio n. 448, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che il centro operativo di cui sopra effettua le seguenti attività: piccola officina con saldatrice per manutenzioni elettromeccaniche; magazzini per il ricovero di mezzi ed attrezzature consortili; piazzola lavaggio mezzi consorziali;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per ottenere i titoli abilitativi riguardanti lo scarico di acque reflue industriali e di quelle domestiche. Inoltre con la suddetta istanza il Consorzio presenta la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, che annulla la precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia con atto P.G. n. 24539 del 24.03.2009;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n°59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale

gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti

–Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

–L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

–L.R. n. 5/06;

–L.R. 21/2012;

–L. 447/95

–la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

–Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

–la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

–la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per il Centro Operativo in oggetto, è regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:
 - emissioni in atmosfera per l'attività di officina meccanica di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, atto della Provincia n. 24539 del 24.03.2009;
- Visto la certificazione della società HERA, allegata alla suddetta istanza, nella quale si comunica che la zona dove è ubicato il centro operativo non è dotata di servizio di pubblica fognatura;
- Vista la comunicazione di rispetto dei valori di emissione ed immissione di rumore, art. 8 del Regolamento Comunale sulle attività rumorose, allegata alla suddetta istanza, nella quale si dichiara che la messa in funzione delle sorgenti sonore previste per l'esercizio dell'attività non produrrà il superamento dei valori di emissione e di immissione di rumore previsti dalla normativa vigente;
- Visto il Nulla Osta sotto l'aspetto quantitativo del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per gli scarichi di acque reflue domestiche ed industriali nel canale Collettore Generale Sant'Antonino provenienti dal Centro Operativo, espresso con nota prot. n. 993 del 21.01.2015 allegato alla suddetta istanza;
- Preso atto del Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara riguardante sia l'impatto acustico che lo scarico di acque reflue domestiche, espresso con nota datata 05.04.2016 (assunta al P.G. di ARPAE n. 3318 del 08.04.2016);

- Vista la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE riguardante lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (assunto al P.G. di ARPAE n. 3942 del 22.04.2016);
- Visto che gli scarichi, contrassegnati con le lettere “M1” e “M2” indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A”, derivanti dalla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento di zone non soggette ad attività produttive, non sono soggetto a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 ed il relativo recapito nel canale Generale Sant’Antonino, non necessitano di autorizzazione ai sensi del suddetto decreto;
- Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituita, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all’Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, via Borgo dei Leoni n. 28 e centro operativo nel Comune di Ferrara, località Cocomaro di Cona, via Comacchio n. 448 , codice fiscale n. 93076450381 per l'esercizio dell'attività per la bonifica idraulica .

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	Comune
<i>Aria</i>	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	ARPAE
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) Scarico di acque reflue industriali in acque superficiali

1. Lo scarico autorizzato, è quello contrassegnato con la lettera "I1", ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con il numero "5", indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.
3. Il Consorzio dovrà effettuare i controlli per il corretto funzionamento del depuratore, indicati nella scheda tecnica dell'impianto.
4. La platea della piazzola di autolavaggio non deve essere utilizzata per il deposito di materiali.
5. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
6. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
7. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
8. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
9. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
10. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

B) Scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali

1. Lo scarico autorizzato, è quello contrassegnato con la lettera "D1", ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".
2. Il Consorzio di Bonifica deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – rete fognaria.
3. Deve risultare funzionante il pozzetto degrassatore indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – rete fognaria prima dell'utilizzo della sala ristoro.

C) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Relativamente alle emissioni, indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" come **ASPIRATORE nr. 1, ASPIRATORE nr. 2 ed ASPIRATORE nr. 3**, derivanti dall'attività di saldatura:

1. Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
2. Le lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).
3. Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

4. Gli effluenti provenienti da **eventuali operazioni accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

5. Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).

6. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di saldatura, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

7. Entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di saldatura, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite. I risultati di tale autocontrollo dovranno essere inviati ad Arpae Ferrara.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011.

L'autorizzazione **non può considerarsi valida**:

- in caso di emissioni di sostanze **cancerogene**, **tossiche per la riproduzione** o **mutagene** o di **sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate**, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto e nell'attività, le **sostanze** o i **preparati classificati** dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come **cancerogeni**, **mutageni** o **tossici per la riproduzione**, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio **R45, R46, R49, R60, R61**.

D) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.

- Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione del Comune si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche all'Ente competente al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara, il seguente titolo abilitativo in materia ambientale;

★ emissioni in atmosfera per l'attività di officina meccanica di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, atto della Provincia n. 24539 del 24.03.2009;

Il presente provvedimento revoca, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara, il titolo abilitativo in materia ambientale, rilasciato dalla Provincia di Ferrara, atto della Provincia n. 24539 del 24.03.2009.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara ed alla Provincia di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE. IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.